



U.T.I. GIULIANA - JULIJSKA M.T.U.

PROCEDURA NEGOZIATA

PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ARREDI
PRESSO GLI UFFICI DELL'UTI GIULIANA – JULIJSKA MTU E DEGLI
ISTITUTI SCOLASTICI

CIG: 758487118F

Disciplinare di gara/Lettera di invito

Art. 1 - Stazione Appaltante

Stazione Appaltante:

Ente: Unione Territoriale Intercomunale Giuliana – Julijska Medobčinska Teritorialna Unija

Sede legale: piazza Unità d'Italia, 4 – 34121 Trieste

Sede operativa: piazza Vittorio Veneto, 4 – 34132 Trieste

Recapiti: tel. 040-37981;

Pec: uti.giuliana-julijska@certgov.fvg.it

Sito internet: www.giuliana-julijska.utifvg.it

Procedura: procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 (in seguito “Codice” o “Codice dei Contratti Pubblici”);

Scelta del contraente: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Base d'asta: l'importo a base d'asta è stabilito in presunti € 48.900,00 oltre I.V.A. di legge

Responsabile del procedimento ex art. 31 del d.lgs. 50/2016: dott.ssa Manuela Scordino (contatti: mail: manuela.scordino@giuliana-julijska.utifvg.it; telefono: 040 3798317);

Suddivisione in lotti: no - v. determina a contrarre

Art. 2 - Oggetto e durata della fornitura

Il presente disciplinare di gara costituisce, a tutti gli effetti, parte integrante del bando di gara attraverso il portale CONSIP - MePA, ed è autorizzato con determinazione a contrarre, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 50/2016 individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per la fornitura e l'installazione di arredi presso gli uffici dell'UTI Giuliana – Julijska MTU e degli Istituti scolastici di cui all'Allegato 1.

Sono oggetto del presente appalto le forniture individuate nell'Allegato 1.

Art. 3 - Criterio e modalità di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MePA) nel portale www.acquistinretepa.it, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata da una Commissione Giudicatrice nominata dalla Stazione Appaltante e valutata in base ai seguenti criteri e punteggi di cui all'art. 12.

Resta in ogni caso salva per la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 95, c. 12, del d.lgs. 50/2016, la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Art. 4 - Luogo di svolgimento della fornitura

I luoghi dove saranno svolte le prestazioni oggetto della fornitura sono quelli indicati nell'Allegato 1.

Art. 5 - Prestazioni affidabili

Le tipologie di prestazioni affidabili sono quelle elencate all'art. 3 del Capitolato d'onere d'appalto.

Art. 6 - Richiesta di eventuali chiarimenti

Tutti i concorrenti possono richiedere eventuali chiarimenti, formulati in lingua italiana, inerenti alla presente procedura di gara tramite la sezione dedicata “Negoziazioni MePA – Gare pubblicate” del portale www.acquistinretepa.it, entro i termini indicati nella RdO.

L'UTI Giuliana - Julijska MTU pubblicherà chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, direttamente nella suddetta sezione.

Art. 7 - Soggetti ammessi a partecipare alla gara e prescrizioni generali

Possono partecipare alla procedura in oggetto i soggetti di cui agli artt. 45 e ss. del d.lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui al successivo art. 10.

È ammessa la partecipazione di raggruppamenti temporanei e consorzi, ai sensi dell'art. 48 e seguenti del Codice.

I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. La capogruppo dovrà garantire una percentuale di partecipazione di almeno il 60%, mentre le mandanti non inferiore al 20%.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, **a pena di esclusione**, di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario.

I consorzi sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono e a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono **esclusi** dalla gara sia il consorzio che il consorziato.

È fatto divieto di partecipare alla medesima gara ai concorrenti che si trovino fra loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l'Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero la revoca in danno dell'affidamento.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate comporta l'**esclusione** dalla gara del singolo concorrente e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi cui lo stesso partecipi.

Art. 8 - Avvalimento

L'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83 comma 1 *lett. b) e c)* del Codice, avvalendosi dei requisiti di altro soggetto con le modalità e prescrizioni di cui all'art. 89 del Codice.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Art. 9 - Subappalto

Il concorrente indica nell'atto di offerta le parti della fornitura/servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo contrattuale complessivo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Il concorrente è tenuto a indicare nell'offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente il divieto di subappalto:

- l'omessa dichiarazione della terna;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'esclusione del contraente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105 comma 3 del Codice.

L'UTI Giuliana - Julijska MTU di Trieste corrisponderà direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto, bensì è fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori le fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Art. 10 - Requisiti di partecipazione

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata ai concorrenti in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti di carattere generale:

- iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A. o all'Albo delle Imprese Artigiane, dalla quale risulti che la ditta svolge le attività oggetto di gara;
- insussistenza delle cause di esclusione indicate all'art. 80 del Codice.
- insussistenza delle cause di esclusione di cui al D. Lgs. 231/2001 e s.m.i. "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"
- insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 1 bis, comma 14, della Legge 383/2001 e s.m.i. (Norme per incentivare l'emersione dell'economia sommersa)

Art. 11 - Garanzia Provvisoria

L'offerta è corredata da:

1. **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al *2% del prezzo base dell'appalto* e precisamente di importo pari a Euro 1.103,40 salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
2. **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6

settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso **UNICREDIT BANCA SPA IBAN IT 16S 02008 02230 000104485264 (Tesoreria dell'UTI Giuliana)**;
- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria** di cui alla *lett c)* del paragrafo precedente, questa dovrà:

- 1.1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 1.2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 1.3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- 1.4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 1.5) prevedere espressamente:
 - 1.1.a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - 1.1.b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 c.c;
 - 1.1.c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 1.6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 1.7) riportare l'autentica della sottoscrizione;
- 1.8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 1.9) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, *lett. p)* del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (c.d. “*Codice dell'Amministrazione Digitale*” ovvero “*CAD*”) sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. n. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, *lett. d), e), f), g)*, del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, *lett. b) e c)* del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, *lett. b) e c)* del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Art. 12 - Documentazione

L'operatore economico partecipante deve presentare la seguente documentazione:

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico deve presentare la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

1. Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative

La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello di cui all'allegato "domanda partecipazione e dichiarazioni integrative", contiene tutte le informazioni e dichiarazioni (anche integrative) in essa contenute/richieste.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

1.1.1.a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

1.1.1.b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

1.1.1.c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 *lett. b) e c)* del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende nel medesimo allegato "domanda partecipazione e dichiarazioni integrative" le seguenti dichiarazioni integrative rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

1. l'insussistenza, per il suddetto concorrente, per sé e per tutti i soggetti muniti di poteri del concorrente medesimo, di cause di esclusione previste dalla vigente normativa a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
2. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 *lett. f-bis) e f-ter)* del d.lgs. 50/2016 (fattispecie introdotte con il d.lgs. 56/2017);
3. di applicare integralmente i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge

- nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci, nonché di adempiere, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
4. di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e le licenze previste dalle attuali norme di legge per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto;
 5. di aver preso conoscenza di tutti gli elaborati posti a base di gara, delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione sugli infortuni, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza nel luogo dove deve essere eseguito l'appalto di cui trattasi; di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare di gara e nei documenti posti a base di gara, e comunque in tutta la documentazione di natura contrattuale in ogni modo resa disponibile; di accettare tutte le disposizioni, senza condizione o eccezione o riserva alcuna, contenute nel Capitolato d'oneri e comunque in tutta la documentazione di natura contrattuale in ogni modo resa disponibile; di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possano avere influito o influire sullo svolgimento dell'appalto, sulla determinazione della propria offerta e di giudicare pertanto remunerativa l'offerta complessivamente presentata; di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di ogni eventuale maggiorazione dei prezzi che dovesse intervenire durante lo svolgimento del contratto rinunciando, fin da ora, a qualsiasi azione, pretesa o eccezione in merito;
 6. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento del Comune di Muggia (applicabile alla Stazione Appaltante in forza dell'art. 31 dello statuto dell'UTI Giuliana – Julijska MTU) e visualizzabile sul sito internet del Comune [http://www.comune.muggia.ts.it/fileadmin/user_muggia/allegati/AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/1. Disposizioni Generali/2. Atti generali/e. Codice disciplinare e codice di condotta/Codice e di comportamento azienale Muggia.pdf](http://www.comune.muggia.ts.it/fileadmin/user_muggia/allegati/AMMINISTRAZIONE_TRASPARENTE/1.Disposizioni_Generali/2.Atti_generali/e.Codice_disciplinare_e_codice_di_condotta/Codice_e_di_comportamento_azienale_Muggia.pdf)
 7. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
 8. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- [Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"]*
9. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
 10. *[Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]* si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
 11. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
 12. *[in caso di subappalto]* indica le attività/prestazioni che intende affidare in subappalto nei limiti della normativa vigente del 30% e indica la terna dei subappaltatori a cui affidare ciascuna delle indicate attività/prestazioni;
 13. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno

eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice. ***Si intende assolto l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 3 del DPR 184/2006 e con la presente specificazione da parte dell'impresa si intende esercitata la facoltà di cui al comma 2 del citato articolo;***

14. dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Reg. (UE) 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo;

- ***[Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267]*** indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, il Tribunale che ha statuito detto provvedimento nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare.

2. Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 messo a disposizione sulla piattaforma MEPA acquistinretepa.it (allegato "File editabile - schema di formulario DGUE adattato al Codice" secondo quanto indicato dal documento stesso, nonché secondo le Linee Guida fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e consultabili <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>).

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- dai subappaltatori e, nel caso di avvalimento, dagli operatori economici ausiliari;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

3. Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

15. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;

16. garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

17. [Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice] copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

4. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 1 domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative.

[Per i raggruppamenti temporanei già costituiti]

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- **[ove non esplicitato nel mandato di cui al precedente capoverso]** dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

[Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti]

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

[Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti]

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

[Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica]

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

[Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica]

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale, in seguito: CAD), recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con

mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

[Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo]:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - 1.1.α. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - 1.1.β. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - 1.1.γ. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

OFFERTA TECNICA

L'offerta, corredata da **fotocopia di valido documento di identità del legale rappresentante sottoscrittore**, dovrà essere redatta utilizzando le seguenti schede predisposte dall'UTI Giuliana e precisamente:

1. Scheda A – Termine di consegna e installazione
2. Scheda B – Ritiro e smaltimento usato

L'offerta tecnica deve:

- essere redatta in lingua italiana
- ha validità per un periodo minimo di 180 giorni solari consecutivi dalla data di presentazione fissata dal bando di gara,
- **essere sottoscritta dal legale rappresentante (in caso di ATI non formalmente costituita dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i partecipanti al raggruppamento).**

> 30 giorni e ≤ 35 giorni	15,00
> 35 giorni e < 40 giorni	10,00

B. Ritiro e smaltimento usato **max** **40 punti**

Il punteggio, sulla base di quanto dichiarato nella “*SCHEDA RITIRO E SMALTIMENTO USATO*” - Scheda B, viene attribuito come segue:

Ritiro e smaltimento usato (migliorativo rispetto al minimo richiesto)	PUNTI
100% = tanto quanto fornito	40,00
75% di quanto fornito	25,00
50% di quanto fornito	15,00
30% di quanto fornito	5,00

Nel caso in cui **nessuna offerta tecnica** ottenga il punteggio massimo previsto (70 punti), al fine di ristabilire l’equilibrio dei vari elementi di valutazione, la Commissione effettuerà la **riparametrazione**, assegnando al concorrente con il punteggio più alto il punteggio massimo di 70 punti e agli altri concorrenti un punteggio proporzionale (deliberazione AVCP n. 7/2011).

C. Prezzo **max** **30 punti**

Il punteggio massimo (coefficiente = 1 = 30 punti) viene attribuito al concorrente che offre il prezzo più basso tra quelli offerti rispetto al prezzo posto a base di gara.

Alle altre offerte viene attribuito un coefficiente compreso tra 0 e 1, applicando la formula di cui all’art. 286 del D.P.R. 207/2010:

$$ci = (Pb - Pi) / (Pb - Pmin)$$

$$Ci = ci \times 30$$

Dove:

- ci = coefficiente attribuibile al concorrente iesimo
- Pb = prezzo a base di gara
- Pi = prezzo offerto dal concorrente iesimo
- Pmin = prezzo minimo offerto dai concorrenti dal singolo concorrente
- Ci = punteggio attribuito al concorrente iesimo

L’aggiudicazione sarà effettuata al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto, dato della sommatoria dei punteggi parziali

Per l’attribuzione del punteggio saranno considerate le cifre a due decimali (se la terza cifra dopo la virgola è inferiore a cinque, la seconda cifra decimale resta immutata; se, invece, la terza cifra è pari o superiore a cinque, la seconda cifra decimale è aumentata di una unità). In caso di pareggio tra due o più offerte risulterà aggiudicataria della procedura l’impresa che avrà ottenuto il maggior punteggio per

l'offerta economica. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

Art. 13 - Offerte anormalmente basse

La valutazione della congruità dell'offerta sarà effettuata dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 97 del Decreto Legislativo 50/2016.

Art. 14 - Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Art. 15 – Termine per la presentazione delle offerte

Il termine perentorio per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 12:00 del giorno stabilito sul portale MEPA.

Non sarà tenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine anche per cause non imputabili al concorrente.

Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura.

È, in ogni caso responsabilità dei soggetti concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, ai sensi del presente disciplinare di gara, pena l'esclusione dalla presente procedura.

Art. 16 – Svolgimento operazioni di gara

L'esperimento di gara avrà luogo alle **ore 10:00 del giorno che sarà comunicato attraverso il MEPA. In seduta pubblica si procederà alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa**, alla presenza della Commissione giudicatrice appositamente nominata, ai sensi dell'art. 77 d. lgs. 50/2016.

Successivamente, o in altra data che verrà resa nota attraverso il MEPA, la Commissione procederà, tramite seduta riservata, all'esame delle offerte tecniche e all'assegnazione dei punteggi.

Terminata la fase di esame delle offerte tecniche, in seduta pubblica (la cui data verrà resa nota) la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti, procedendo di seguito all'apertura della busta contenente l'offerta economica.

Si procederà all'aggiudicazione e alla verifica dei requisiti di ordine generale e speciale ai sensi dell'art. 80 d.lgs.50/2016.

L'aggiudicazione verrà disposta in favore dell'aggiudicatario che abbia regolarmente fornito idonea documentazione e che risulti, da accertamenti effettuati d'ufficio, in possesso di tutti i requisiti generali dichiarati.

Il contratto verrà stipulato attraverso il MEPA con l'invio a sistema del Documento di Stipula sottoscritto con Firma Digitale ovvero con scrittura privata.

Si informa che tutte le spese per/ed in causa del contratto di appalto, di registro, bolli e tasse ed ogni altra nessuna esclusa, sono a carico dell'Aggiudicatario.

Art. 17 - Tutela della privacy

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 dd. 30 giugno 2003, nonché del Regolamento UE 2016/679, i dati forniti ovvero acquisiti nell'ambito della presente procedura di gara, formano oggetto di trattamento nel rispetto delle normative citate.

Art. 18 - Altre informazioni

L'Amministrazione procederà, altresì, alla verifica a campione della corrispondenza e correttezza delle dichiarazioni rese dai concorrenti in sede di gara, direttamente presso gli Enti certificanti ovvero mediante altre modalità relativamente alle autodichiarazioni sostitutive di atti di notorietà non certificabili da Pubbliche Amministrazioni. Qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette si procederà all'eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria e alla pronuncia di decadenza dal provvedimento di aggiudicazione, se nel frattempo disposto.

Art. 19 Tracciabilità

È fatto obbligo agli operatori economici di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.

Art. 20 - Procedure di ricorso

L'organismo responsabile delle procedure di ricorso è il T.A.R. per il Friuli-Venezia Giulia (Piazza Unità d'Italia, 7 – 34121 Trieste).

Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: i termini sono indicati nel Codice del Processo Amministrativo d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Libro secondo.

Art. 21 - Responsabile Unico del Procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Manuela Scordino (*email*: manuela.scordino@giuliana-julijaska.utfvg.it; tel: 040 3798317).